

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Regione del Veneto - Provincia di Padova

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Capitola Speciale d'Appalto
Parte Amministrativa

RIASFALTATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI



Elaborato:

A.03.01

Località:


Galliera Veneta

Progettista:

U.T.C. geom. Walter D'Emilio

Collaboratori:

Timbro e firma:



18/12/2018

RE00

prima emissione

INDICE

PARTE I ^a : DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL' APPALTO.....	5
CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI	5
ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE	5
ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
3.1 IMPORTO DEI LAVORI.....	6
3.2 OPERE AD ECONOMIA	6
ART. N. 4 CONTRATTO	6
4.1 EFFETTO OBBLIGATORIO.....	6
4.2 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	6
4.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 108 DEL CODICE.....	7
4.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	7
4.4.1 <i>Risoluzione per fatto dell'Appaltatore</i>	7
4.4.2 <i>Risoluzione per fatto della Committente</i>	8
4.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA..	8
4.6 RESTITUZIONE DEL CANTIERE IN CASO DI RISOLUZIONE	8
4.7 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE.....	9
4.8 RECESSO.....	9
4.9 RECESSO PER FALLIMENTO DELL' APPALTATORE.....	10
ART. N. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	10
5.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA (ART. 106 DEL CODICE)	10
5.1 NUOVI PREZZI.....	10
5.2 REVISIONE PREZZI	10
ART. N. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	10
ART. N. 7 CATEGORIE DEI LAVORI.....	14
ART. N. 8 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	14
ART. N. 9 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (ART. 43 C. 4 REGOLAM.)	14
CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	16
ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO.....	16
10.1 CONDIZIONI AMBIENTALI.....	16
10.2 DIFESA AMBIENTALE	16
10.3 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	16
10.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA	17
10.5 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE.....	17
10.6 CODICE ETICO DI L'ENTE APPALTANTE	18
ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	18
ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	20
12.1 GENERALITÀ.....	20
12.2 GARANZIE DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA).....	20
12.3 GARANZIE DA PRESENTARE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA (GARANZIA DEFINITIVA).....	20
12.4 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O	21
12.5 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	21
12.6 GARANZIE DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (CAUZIONE A GARANZIA DEI SALDI)	22
12.7 COPERTURA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE (PER APPALTI SUPERIORI AL CONTROVALORE IN EURO DI 10 MILIONI DI EURO COME PREVISTO DAL D.M. LL.PP. DEL 01/12/00)	22
ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI.....	22
13.1 12.1. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	23
13.2 OTTENIMENTO DEL TOTALE ACCREDITO DEI PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	23

ART. N. 14 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	24
14.1 ONERI GENERALI.....	24
14.2 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE.....	28
14.3 OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI.....	29
14.4 OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI.....	29
ART. N. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO TERZI.	29
ART. N. 16 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE	29
16.1 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI.....	29
16.2 GESTIONE DEI RIFIUTI.....	30
16.3 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	31
16.4 GESTIONE DEL RUMORE.....	32
16.5 GESTIONE SCARICHI DI ACQUE REFLUE.....	32
16.6 PROTEZIONE DEL SUOLO/SOTTOSUOLO E RILEVAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN CORSO D'OPERA ...	32
16.7 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA	33
16.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI	34
16.9 ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE	34
16.10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	34
ART. N. 17 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	34
ART. N. 18 ANDAMENTO DELL'APPALTO	35
18.1 <i>SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI (ART. 107 DEL CODICE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI)</i>	35
18.2 <i>PROROGHE (ART. 107 C. 11 DEL CODICE)</i>	36
18.3 <i>VARIAZIONI DEI LAVORI (ART. 106 DEL CODICE)</i>	36
18.4 <i>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	36
18.5 <i>DANNI</i>	37
18.6 <i>DANNI DI FORZA MAGGIORE</i>	37
18.7 <i>PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI (ART. 230 DEL REGOLAMENTO)</i>	37
18.8 <i>COLLAUDO (ART. 102 DEL D.LGS. N. 50/2016)</i>	37
18.9 <i>RISERVE DELL'APPALTATORE - ACCORDO BONARIO (ART. 205 DEL CODICE)</i>	38
18.10 <i>PENALI IN CASO DI RITARDO</i>	38
18.11 <i>ALTRE PENALI - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE</i>	38
ART. N. 19 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI.....	39
19.1 PREZZI UNITARI	39
19.2 ANTICIPAZIONE (ART. 35, COMMA 18, DEL CODICE).....	39
19.3 PAGAMENTI IN ACCONTO	40
ART. N. 20 REVISIONE PREZZI	40
ART. N. 21 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.....	40
ART. N. 22 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.....	40
ART. N. 23 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.	41
ART. N. 24 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	41
ART. N. 25 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	41
25.1 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 DEL CODICE).....	42
25.2 IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 89 C.1 LETTERA C D.LGS 81/2008).....	42
25.3 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (ART. 101, COMMA 3, DEL CODICE)	42
25.4 IL DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 101 DEL CODICE).....	42
25.5 IL DIRETTORE OPERATIVO (ART. 101, COMMA 3, LETT. D) DEL CODICE)	43
25.6 L'ISPETTORE DI CANTIERE (ART. 101, COMMA 5 DEL CODICE).....	43
ART. N. 26 RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE.....	43
ART. N. 27 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO	44
ART. N. 28 SICUREZZA DEL CANTIERE.....	45
28.1 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE O DEL DATORE DI LAVORO	45
28.2 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI	47
28.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI.....	47

28.4	COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	47
28.5	OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	48
28.6	OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	48
28.7	P.O.S.	48
28.8	NORMATIVE E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA	49
28.9	PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ.....	51
ART. N. 29 DISEGNI DI RILIEVO.....		51
	APPENDICE “A” – “Integrazione allo schema di polizza C.A.R./E.A.R.”	52
	APPENDICE “B” – “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.”	53

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'appalto s'intende per:

Stazione appaltante:	L'Ente Appaltante
D.Lgvo. 50/16:	D.lgs. 18/04/2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Regolamento:	D.P.R. 05/10/2010, n. 207: "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – nelle parti vigenti ex art. 216, D.Lgs. 50/2016, ossia: limitatamente a quanto rimasto in vigore a seguito della pubblicazione del D.lgs 50/16, ossia: articoli 9 e 10 (disciplina del R.U.P.), articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione), articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese e SOA, articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità), articoli da 215 a 238 (collaudo), articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati, articoli 254, 255 e 256 (società e raggruppamenti per servizi tecnici, articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero);
Capitolato Generale d'Appalto:	"Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, nelle parti tuttora vigenti e non abrogate dal D.P.R. 207/2000
C.S. d'A.	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016
D.L.gs 81	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30/04/2008 n. 101, SO.
Schemi polizze tipo	Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo)

PARTE I^: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL' APPALTO

CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI

ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di riasfaltatura delle strade e piazze in Comune di Galliera Veneta (PD).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

In particolare "a misura", ex art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 50/2016, sono previsti i lavori di:

- Via Comello: scarifica superficiale massiciata ordinaria, diserbo, stabilizzazione del fondo e messa in opera di strato in misto cementato per sagomature e preparazione del piano di posa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, stesura del bynder e del successivo manto di usura;
- Via S.Pellico: scarifica pavimentazione esistente, bonifica tratti ammalorati (scarifica, stabilizzazione del fondo con misto cementato, stesa dello strato di base 0/35 mm), stesa del manto di usura;
- Via Montegrappa (tratti vari): scarifica pavimentazione esistente, bonifica tratti ammalorati (scarifica, stabilizzazione del fondo con misto cementato, stesa dello strato di base 0/35 mm), stesa del manto di usura; nel tratto in corrispondenza dell'intersezione con via Maglio è prevista al realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con inerte porfidico al 100% e pigmento marrone tonalità porfido;
- Via Maglio: scarifica pavimentazione esistente, bonifica tratti ammalorati (scarifica, stabilizzazione del fondo con misto cementato, stesa dello strato di base 0/35 mm), stesa del manto di usura; nel tratto relativa al "centro storico" è prevista al realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso con inerte porfidico al 100% e pigmento marrone tonalità porfido;
- Via Filandaie: diserbo e pulizia, realizzazione manto di usura marciapiedi; realizzazione manto di usura viabilità;
- Via Leopardi, via Parini e via M.A. di Savoia: lievo e smaltimento pavimentazione in betonelle, ripristino con bynder e realizzazione manto di usura; formazione attraversamenti pedonali tramite modalità street print e segnaletica bianca;
- Via Roma, parcheggio: scarifica pavimentazione lungo il cordolo in trachite, demolizione del cordolo in trachite ammalorato, demolizione pavimentazione in betonelle e smaltimento alle PPDD, rifacimento cordolo in trachite nei tratti da sostituire e realizzazione pavimentazione in cubetti di porfido (sigillati con resina) lungo il marciapiede, realizzazione bynder per sagomatura parcheggio e realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso con inerte porfidico al 100% e pigmento marrone tonalità porfido;
- Via don Guido Manesso: scarifica pavimentazione esistente, bonifica tratti ammalorati (scarifica, stabilizzazione del fondo con misto cementato, stesa dello strato di base 0/35 mm), stesa del manto di usura;
- Via Marconi: scarifica pavimentazione esistente, bonifica tratti ammalorati (scarifica, stabilizzazione del fondo con misto cementato, stesa dello strato di base 0/35 mm), realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con inerte porfidico al 100% e pigmento marrone tonalità porfido;
- Via Venezia (parcheggi): realizzazione manto di usura in conglomerato bituminoso.

Sono previsti degli accantonamenti per alcune opere minori in economia, per risagomature, per eventuale sostituzione chiusini in ghisa.

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s'intendono compensate **a misura** possono riassumersi come indicato nelle voci contenute nell'elenco prezzi che verrà compilato dall'offerente in fase di gara.

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/016 smi..

ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 Importo dei lavori

L'importo dei lavori a base di gara è definito come segue:

	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a) + b)</i>
	Importo esecuzione lavori (compresi gli oneri della sicurezza impliciti e il costo personale)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A misura	251.150,00	251.150,00
2	A corpo	2.774,00	2.774,00
3	In economia	3.576,00	3.576,00
4	IMPORTO TOTALE		257.500,00

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla riga n. 4, colonna a), della tabella sopra citata, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga 4, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e dell'allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs..

Tale importo s'intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse.

Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all'Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne verificasse la necessità.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore s'intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, ed in particolare, s'intendono, comprensivi delle prestazioni riportate nell'articolo "prescrizioni di carattere generale" del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 Opere ad economia

Il D.LL. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall'Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.LL.

Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.

Qualora l'Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all'esecuzione d'ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto.

ART. N. 4 CONTRATTO

4.1 Effetto obbligatorio

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre L'Ente Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

4.2 Riservatezza del contratto

Con riferimento al D.lgs. n. 196/2006 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", l'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti, i disegni di progetto o la cartografia forniti da l'Ente Appaltante.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all'esecuzione del presente appalto salvo l'esplicita autorizzazione scritta da l'Ente Appaltante.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

4.3 Risoluzione del contratto ex art. 108 del Codice

Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione facoltative e obbligatorie di cui all'art. 108 del Codice, L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

In tal caso il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

4.4 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa

4.4.1 *Risoluzione per fatto dell'Appaltatore*

L'Ente Appaltante, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c. nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'art. 80 del Codice;
5. l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
6. sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
8. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di L'Ente Appaltante;
10. l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
11. violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (art. 20);
12. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
13. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
14. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;

15. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
16. violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
17. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
18. mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto;
19. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi di gestione delle utenze idriche.

4.4.2 *Risoluzione per fatto della Committente*

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l'Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, salvo il diritto al riconoscimento degli interessi di legge.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione

4.5 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per inadempimento di non scarsa importanza

L'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., nei seguenti casi:

1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
2. violazione degli obblighi generali;
3. violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
4. violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all'allontanamento dal cantiere di personale estraneo all'elenco presentato alla Direzione dei Lavori;
5. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavori;
6. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
7. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
8. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
9. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
10. accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
11. violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
12. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
13. occultamento di gravi vizi e difetti;
14. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
15. violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
16. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
17. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi L'Ente Appaltante diffida l'Appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione L'Ente Appaltante indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l'immissione in possesso dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, L'Ente Appaltante procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

4.6 Restituzione del cantiere in caso di risoluzione

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo, è fatto salvo il diritto di L'Ente Appaltante di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad O.d.I. accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante la richiesta scritta di L'Ente Appaltante. In questo caso L'Ente Appaltante darà notizia di detta decisione a

mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C., all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di L'Ente Appaltante. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato da L'Ente Appaltante e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

In caso di risoluzione L'Ente Appaltante avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 33, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

La decisione di L'Ente Appaltante di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

4.7 Effetti della risoluzione

In tutti i casi in cui l'Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l'esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità della Committente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell'opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico all'Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che saranno effettuati da L'Ente Appaltante, forfettariamente sin d'ora quantificati in un ventesimo dell'importo contrattuale dei lavori.

I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell'ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

Qualora all'avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da L'Ente Appaltante per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all'Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l'Appaltatore dovrà rifondere il maggior costo ed L'Ente Appaltante avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all'Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.

L'Ente Appaltante ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell'Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.

4.8 Recesso

L'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a L'Ente Appaltante.

In caso di recesso, l'Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte di L'Ente Appaltante, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, L'Ente Appaltante S.p.A. procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui L'Ente Appaltante eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

4.9 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi e in tutte quelle indicate dall'art. 110, la Committente si riserva di procedere con l'interpello dei concorrenti in graduatoria di gara.

ART. N. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice e fatto salvo in ogni caso quanti ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP. Le modifiche dovranno rientrare nelle casistiche di seguito indicate.

5.1 Varianti in corso d'opera (art. 106 del Codice)

E' ammessa la redazione e approvazione di varianti in corso d'opera esclusivamente nei casi consentiti dall'articolo 106 del Codice.

In particolare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1), quando le necessità di modifica sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione Appaltante le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all'art. 106, comma 2;

Nei casi in cui le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d'obbligo, l'appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12).

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/016 smi..

5.1 Nuovi prezzi

Le variazioni saranno valutate coi prezzi originari di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario regionale vigente;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, L'Ente Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5.2 Revisione prezzi

Per il presente appalto non è prevista la revisione dei prezzi.

ART. N. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

La sottoscrizione del Contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

TESTO UNICO EDILIZIA

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

NORME TECNICHE STRUTTURALI

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Circolare M.LL.PP. del 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;

- D.M. 20 novembre 1987 n. 86100 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Circolare M.LL.PP. del 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;
- Circolare M.LL.PP. del 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- Circolare M.LL.PP. del 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare M.LL.PP. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG./STC – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;
- Circolare M.LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
- Circolare M.LL.PP. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25685 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25700 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25692 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25686 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25694 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio»;

- D.M. 5 marzo 2007 n. 25693 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25702 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. Sistemi a polvere»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25701 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO₂»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25699 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. Componenti di impianti di estinzione a gas»;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26004 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26002 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26003 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.

PREVENZIONE INCENDI

- D.M. 15 settembre 2005 n. 19423 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 16 febbraio 2007 n. 25807 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- D.M. 9 marzo 2007 n. 25808 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili.

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

- D.M. 27 luglio 2005 n. 18869 – Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

RIFIUTI E AMBIENTE

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale;

TERRE E ROCCE DA SCAVO

- D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
- L. 9-8-2013 n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, artt. 41 e 41bis (Decreto del Fare).

ACQUE

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale (cd. Codice dell’Ambiente).

BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada

CONTRATTI PUBBLICI

- D.P.R. 5 aprile 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» limitatamente alle parti vigenti alla data di pubblicazione della procedura ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive, ad eccezione dell’art. 1, co. da 1 a 5, abrogati dall’art. 217 del D.lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo);
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Appaltatore è soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:

- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico”
- Norme Tecniche di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
- Norme Tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- Nuove norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto, D. M. 4 aprile 2014 prot. 137, G. U. n.97 del 28/04/ 2014.
- Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”;
- tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capitolato.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

ART. N. 7 CATEGORIE DEI LAVORI

Fino all'adozione, da parte dell'ANAC, delle linee guida indicate all'art. 83, co. 2 del Codice, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216, co. 14 del Codice, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 "Edifici civili ed industriali".

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 105 del Codice e dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/10, vigente ai sensi di quanto sopra detto, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutti scorporabili e, a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale e sempre tenuto conto del limite del 30% dell'importo complessivo del Contratto.

È obbligatoria, ai sensi dell'art. 105, co. 6 del Codice, l'indicazione della terna di subappaltatori.

TABELLA "A" CATEGORIE DEI LAVORI

	Lavori di	Categoria allegato A al Regolamento		Euro	% sul totale	% Incidenza manodopera	
		CATEGORIA	NOTE			Sulla categoria	Sul totale lavori
1	Strade, Autorstrade, ponti, etc.	OG3		257.500,00	100%	30,91%	30,91%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					100 %	30,91% sul totale	

ART. N. 8 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del Regolamento, sono indicati nella seguente tabella "B".

TABELLA "B" PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Euro
1	Opere stradali	251.150,00
Parte 1 – TOTALE LAVORI A MISURA		251.150,00
Parte 2 – TOTALE LAVORI IN ECONOMIA		3.576,00
a)	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 + 2)	254.726,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	2.774,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)		257.500,00

I lavori indicati al numeri 3/4 sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37.

ART. N. 9 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (ART. 43 C. 4 REGOLAM.)

L'intervento in oggetto si configura come complesso, pertanto vi è l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un "piano di qualità di installazione e di costruzione", da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, che preveda, pianifichi e programmi la fase esecutiva, specificando:

- condizioni;
- sequenze;

- modalità;
- strumentazioni;
- mezzi d'opera;
- fasi delle attività di controllo.

Il piano, inoltre, deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO

10.1 Condizioni ambientali

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.
- b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- c) Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
- f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- h) Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del Codice o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dai materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante.

10.2 Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo,

di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

10.3 Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

10.4 Trattamento dei dati personali - informativa

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante fornisce la seguente informativa:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dal D.lgs. 50/2016;
- 2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che
 - a) – per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - b) – per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.
- 3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) – al personale dipendente della Stazione Appaltante, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.lgs. 50/2016;
 - c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
- 4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- 6) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art.7 del d.lgs 196/2003.
- 7) Il titolare del trattamento dei dati è L'Ente Appaltante con sede in Bassano (VI), Largo Parolini n.82/b, nella persona del legale rappresentante, mentre l'elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto alla Segreteria della Direzione, presso la sede della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del d.lgs 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003.

10.5 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento delle attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c., fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, il quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c..

10.6 Codice Etico di L'Ente Appaltante

Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dichiara di conoscere il "Codice etico" adottato da L'Ente Appaltante in esecuzione del D.Lgs. 08-06-2001, n. 231 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.

ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito e disciplinato dagli artt. 105 e 80 del Codice, nonché dal D.Lgs. 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nel caso di subappalto, almeno 20 giorni prima dell'entrata in cantiere della ditta Subappaltatrice, deve essere fornito, unitamente al Contratto, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta subappaltatrice.

Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal Direttore dei Lavori, dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all'Ufficio di Direzione Lavori ed al CSE da parte dell'Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l'autorizzazione ed il contratto.

La percentuale globale di lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dall'art. 105, co. 2 del Codice.

Per le opere di cui all'art. 89, co. 11 del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera e come tale sarà disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, co. 4 del Codice, l'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara, anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- c) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, co. 6, 7 e 18 del Codice, ai fini dell'efficacia dell'ottenuta autorizzazione e per poter usufruire del subappalto l'affidatario deve:

- aver indicato la terna di subappaltatori;
 - depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto di subappalto deve prevedere la clausola di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 ed evidenziare gli oneri per la sicurezza; in caso contrario il contratto di subappalto è da ritenersi nullo;
 - al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
1. che, nel caso che il contratto di subappalto sia di importo maggiore di Euro 154.937,07, non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67, D.lgs. 06/09/2011 n. 159.
 2. che sia dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, con la presentazione di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di subappalto o cottimo dovrà:

- praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art. 105, co. 14 del Codice);
- corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 105, co. 14 del Codice);
- provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (art. 105, co. 12 del Codice);
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese Subappaltatrici e per ciascuna saranno riportati i relativi dati di iscrizione per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (art. 105, co. 15 del Codice);
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 105, co. 9 del Codice).

Resta inteso che:

- l'Appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto;
- l'Amministrazione Committente anche se ha autorizzato il subappalto, resta estranea e sollevata da ogni rapporto contrattuale intercorrente tra l'Appaltatore e tutte le Ditte subappaltatrici;
- ai sensi dell'art. 105, co. 13, Codice e dell'art. 13, co. 2, lett. a) della l. 180/2011, L'Ente Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; su richiesta del subappaltatore. L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare ad L'Ente Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Tale documento dovrà essere sottoscritto dai subappaltatori e dai cottimisti interessati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'affidatario deve comunicare a L'Ente Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Devono essere, altresì, comunicate ad L'Ente Appaltante S.p.a eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire un nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

A tale proposito si precisa che:

- la stipulazione di più contratti di forniture, o più noli a caldo, come da specifici provvedimenti AVCP/ANAC, è ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua particolare specificità, che non consenta il suo accorpamento, fermo restando il divieto di razionamento;
- i sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare l'elusione dell'esecuzione diretta dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria o, di contro, l'elusione delle norme sul subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456, c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21, l. 13/09/1982, n. 646 (Per l'appaltatore: da un terzo del subappalto a un terzo dell'appalto; per il subappaltatore: ammenda di un terzo dell'importo del subappalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all'art. 47, co. 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto (comprese le subforniture di ogni genere) devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 105, co. 3 del Codice e ai fini dell'art. 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- le subforniture in genere, ivi compresi informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applica l'art. 52, co. 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento, di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), D.Lgs. 81/2008, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 5 della l. 136/2010 e dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati (la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Si precisa che nell'ipotesi in cui è consentito e dovuto il pagamento dei subappaltatori da parte degli appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori. In difetto, la stazione appaltante sospende il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi.

ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Generalità

Ai sensi dell' Art. 103, comma 10, del Codice (Garanzie di raggruppamenti temporanei), in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

12.2 Garanzie da presentare in sede di offerta (Garanzia provvisoria)

Ai sensi dell'art. 93 del Codice è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento entità normale che può essere variata (con adeguata motivazione) dal 1 al 4 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che l'ha rilasciata, verso il concorrente a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.1 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nei casi e nei modi previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice (le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50 per cento. L'ammontare della cauzione è ulteriormente ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra (e cioè pari a euro _____), per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), o del 20% (e cioè pari a euro _____) per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. In caso di soggetto in possesso di entrambe le certificazioni (EMAS e UNI EN ISO 14001) la riduzione massima applicata sarà dell'80% (e quindi pari a euro _____). Infine, l'importo della garanzia è ulteriormente ridotto del 15% per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067).

12.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Garanzia definitiva)

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione del 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 del Codice.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l'approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempi-

mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal certificato.

La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.2 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

12.4 Copertura assicurativa RCT/O

L'appaltatore è tenuto a depositare agli atti copia, di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività dell'appaltatore) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l'annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza RCT/O dell'attività dell'appaltatore determina l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la decadenza della aggiudicazione del contratto/appalto e l'escussione della garanzia fidejussoria provvisoria.

L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di L'Ente Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

12.5 Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore provvederà a proprie cure e spese, ed in nome e per conto proprio, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice e conformemente allo schema tipo 2.3 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123, alla stipula di una polizza che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento e distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo indicato nel bando di gara. La polizza dovrà anche assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049, c.c., e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti di L'Ente Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della D.LL., dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento generale e dall'art. 48, co. 5 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso che l'Aggiudicatario dei lavori di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere prestate con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La copertura avrà decorrenza il giorno della consegna dei lavori e cesserà all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e di regolare esecuzione.

Restano a carico dell'Appaltatore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì tutti gli altri rischi ed in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i dipendenti, per i quali ultimi l'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O.

L'aggiudicatario è tenuto a norma dell'art. 103, co. 7 del Codice a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a fornire copia delle quietanze di pagamento del rinnovo della polizza fino al certificato di collaudo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l'approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto nella presentazione della polizza a seguire lo schema tipo 2.3 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 con l'integrazione in appendice "C" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

12.6 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 103, co. 6 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto nella presentazione della fidejussione a seguire lo schema tipo 1.4 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 .

12.7 Copertura di assicurazione indennitaria decennale (per appalti superiori al controvalore in euro di 10 milioni di Euro come previsto dal D.M. LL.PP. del 01/12/00)

Con riferimento all'art. 103, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa aggiudicataria di lavori con importi superiori a 10.000.000 di Euro è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comune decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi ovvero rovina totale o parziale dell'opera, per un importo pari al 20% del valore dell'opera conforme allo schema tipo 2.4 previsto nell'allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 .

Inoltre l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi per lo stesso periodo di quella indennitaria decennale con un massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro

Come previsto all'art. 103 comma 8 del Codice degli appalti e concessioni la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicurazioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori.

In particolare l'appaltatore ha l'obbligo di:

1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell'Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile del Procedimento in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinqueper cento) ai sensi dell'art. 30, c. 5 del Codice.

L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai propri Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori in subappalto, cottimo e prestazioni per noli a caldo.

L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette, inoltre, lo sarà, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, anche per gli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente Appaltante.

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:

- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommerso.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 105, comma 10 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato

nell'esecuzione del contratto, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del Codice.

In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, L'Ente Appaltante potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. L'Ente Appaltante potrà inoltre pagare il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

L'appaltatore e il sub-appaltatore garantiscono al direttore dei lavori l'accesso ai dati e alle informazioni necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l'omessa collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma.

13.1 12.1. Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, prima dell'inizio dei lavori L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

In occasione di ogni S.A.L., L'Ente Appaltante, provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, sia relativo al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, L'Ente Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 80, co. 4 del Codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Ferme restando le ipotesi di cui alle lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del Regolamento (articolo vigente sino alla sua espressa abrogazione), o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, L'Ente Appaltante acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni.

13.2 Ottenimento del totale accredito dei pagamenti in acconto e a saldo

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in conformità all'art. 30, co. 5 del Codice il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da L'Ente Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Le ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinqueper cento), applicate sull'importo netto progressivo dei lavori, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta quindi stabilito che, per le L'Ente Appaltante per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni di alcun tipo verso la Stazione Appaltante e nemmeno ha titolo di risarcimento danni.

L'Ente Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Ai fini della corresponsione diretta, al subappaltatore o al cottimista, delle prestazioni da essi eseguite, l'appaltatore dovrà produrre, prima della emissione del certificato di pagamento relativo a ciascun S.A.L. una dichiarazione idonea alla specificazione degli importi da liquidare all'appaltatore e a ciascuno dei subappaltatori e cottimisti unitamente alla proposta motivata di pagamento. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore e da ciascuno dei subappaltatori e cottimisti.

Entro i dieci giorni successivi alla emissione di ciascun certificato di pagamento, l'appaltatore dovrà produrre copia delle regolari fatture emesse nei suoi confronti da ciascuno dei subappaltatori e dei cottimisti, relative ai pagamenti spettanti e indicati nella dichiarazione congiunta.

L'eventuale ritardo nella presentazione di dette fatture darà luogo ad un corrispondente allungamento dei tempi di pagamento.

ART. N. 14 ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

14.1 Oneri Generali

Sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.

1. La presentazione, ai sensi dell'art. 43 comma 10 Regolamento e prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 dello stesso Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
3. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.
4. L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tale da coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
5. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere alla copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
6. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
7. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
8. Osservare le norme in applicazione della Legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, quando necessita.
9. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare l'Appaltatore assume l'obbligo di denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (art. 35 del capitolato generale) o soggette comunque alle norme del D.Lgs. n. 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto l'Ente Appaltante avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
10. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dall'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.

11. Disporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori n.2 (due) tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, secondo le disposizioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959
Nel cartello di cantiere devono essere indicati tutti i nominativi delle imprese subappaltatrici.
12. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
13. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee e/o definitive delle superfici necessarie per costruire le opere sopracitate saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore.
14. L'esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
15. Il reperimento, la fornitura e il trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere comprenderà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti.
16. Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
17. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopracitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori
18. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell'Ente Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Ente Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest'ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.
19. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dall'Ente Appaltante.
20. Ottenere da parte degli Enti preposti quali INAIL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, VENETO STRADE, ecc. e di tutti gli enti interessati dall'esecuzione delle opere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni (compreso ordinanze per la disciplina della circolazione stradale) e i permessi necessari.
21. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta necessaria per la D.L., per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di

cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le attrezzature in dotazione saranno quelle usuali per l'esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.

22. Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato Speciale, nonché per le operazioni di prova, statica e dinamica. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.
23. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
24. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
25. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.
26. Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell'Appaltatore.
27. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
28. Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e /o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dallo Schema di contratto per il ritardo nell'ultimazione delle opere, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
29. Fornire fotografie o riprese filmate e gli as built delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste dell'Ente Appaltante e della D.L. L'appaltatore deve comunque produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese e misurazioni.
30. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurarsi a propria cura e spese o su eventuali siti indicati dalla D.L.
31. Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati ecc., necessari per la esecuzione degli impianti.
32. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
33. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura.
34. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino agevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia restituito come nuovo.

35. Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
36. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
37. Per quanto concerne le strutture in cemento armato di tipo prefabbricato, qualora, per motivi costruttivi, o comunque legati alla produzione delle suddette opere, l'Appaltatore ritenesse necessario modificare alcuni particolari costruttivi o strutturali, formulerà una proposta in tal senso alla Stazione Appaltante, presentando altresì, alla stessa, un nuovo progetto statico, redatto da ingegnere di propria fiducia, iscritto all'albo, che dovrà essere vistato per approvazione dal professionista che ha effettuato la progettazione delle strutture in cemento armato per conto della Stazione Appaltante. Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante accedesse alle richieste dell'Appaltatore in merito alle suddette modifiche, la stessa non corrisponderà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, né per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle summenzionate richieste dell'Appaltatore. Comunque è onere dell'Appaltatore l'espletamento di ogni pratica posta a carico del costruttore dalla L. 5.11.1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica" e successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore, inoltre, eseguirà e consegnerà alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, n. 1 originale in lucido, tre copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle suddette opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite e su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF.
38. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
- Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità;
 - D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III;
 - Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto;
 - D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione - linee interpretative regionali.(Bur n. 26 del 05/04/2011)
 - D.G.R. n. 1773 del 28 agosto 2012 -Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.
39. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
40. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
41. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
42. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.
43. L'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i lavori finiti, e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

44. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, compreso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In particolare l'Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attuazione prima dell'inizio dei lavori.
45. L'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici.
46. L'Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza alla L'Ente Appaltante copia della denuncia alla Compagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.
47. Nel caso in cui non sia previsto nel bando di gara il pagamento diretto al subappaltatore, l'Impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanzate come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Al fine di una corretta verifica l'Impresa è tenuta a trasmettere l'elenco delle fatture emesse dal/i subappaltatore/i controfirmata dalla/e stessa/e. Non si provvederà a pagare i successivi certificati di pagamento in assenza delle predette fatture e il riepilogo.
48. Fornitura di disegni di montaggio, per i seguenti apparecchi (se presenti): quadri di B.T.; quadri di M.T.; gruppi elettrogeni; gruppi di continuità assoluta; stabilizzatori; trasformatori M.T./B.T; apparecchi carica batterie; batterie di accumulatori; gruppi di rifasamento automatico; centraline rivelazione fumi, incendio, gas; centraline telefoniche intercomunicanti; centraline citofoniche; centraline controllo impianto luci di sicurezza. I disegni dovranno essere completi di schemi elettrici funzionali.
49. Fornitura, basandosi sulla documentazione di progetto esecutivo fornita dal committente su supporto magnetico, della seguente documentazione costruttiva (as built):
 - disegni esecutivi, (n. 3 copie su carta n.1 su supporto magnetico), degli impianti eseguiti corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti completi dell'indicazione delle dimensioni e delle linee o dei cavi contenuti e le posizioni e i tipi di tutte le utenze e apparecchiature installate;
 - schemi unifilari dei quadri elettrici, con indicati campi e valori effettivi di taratura degli interruttori e dei relè corredati degli schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivi di segnalazione, comando, controllo, ecc.;
 - studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dalla Normativa Vigente;
 - depliant tecnico-illustrativi di tutte le apparecchiature installate completi di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
 - copia integrale di tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., ISPESL, ARPAV etc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.
50. Fornitura di un manuale di conduzione e manutenzione completo dell'impianto così come installato.
51. Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto (sono ivi compresi gli accordi diretti con l'ente distributore (settori tecnici della distribuzione del compartimento di appartenenza) per le tarature delle protezioni a monte dell'impianto.
52. Rilascio a fine lavori della "dichiarazione di conformità", in ottemperanza al D. M. 37/08; ad essa andranno allegate tutte le dichiarazioni di conformità in accordo alle Direttive Europee vigenti.
53. Sono oneri dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie, quali ponteggi fissi, mobili, su ruote, piattaforme elevatrici, etc. necessari per la realizzazione dei lavori da eseguirsi, nessuno escluso. Gli stessi si intendono integralmente compensati con gli articoli di elenco prezzi unitari allegato al progetto, ancorchè non specificatamente previsti.
54. A fine lavori l'Appaltatore dovrà lasciare in opera dei cartelli riportanti "segnaletica in rifacimento", ricompresi negli della sicurezza, lungo gli interventi effettuati, nelle posizioni indicate dal D.L.; tali cartelli potranno essere ritirati dall'Appaltatore solo dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale, comunque entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

14.2 Obbligo di collaborazione

L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al R.U.P., al D. LL. (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

14.3 Obbligo di risultato – rinuncia ad eccezioni

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1462, c.c., l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo art. 21, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.

L'Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L'Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall'art. 1460, c.c..

14.4 Obbligo di prosecuzione dei lavori

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto.

ART. N. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell'Ente Appaltante e/o della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali, di terzi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto o risentiti da L'Ente Appaltante, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente Appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.

L'appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell'esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l'entità e la causa, ed è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d'impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l'appaltatore è obbligato a tenere indenne L'ENTE APPALTANTE da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all'utilizzo del proprio personale.

L'Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'eventuale tolleranza da parte dell'Ente Appaltante dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia dell'Ente Appaltante ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che essa si riserva comunque di far valere.

ART. N. 16 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

16.1 Osservanza delle prescrizioni

L'Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza della normativa in materia ambientale e ad adottare tutte le iniziative e le misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed evitare eventi lesivi delle matrici ambientali, in particolare l'art. 30 del Codice (nella esecuzione di appalti pubblici, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X).

L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti ed ai subappaltatori, tutte le norme di legge per la protezione ambientale.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato al fine di garantire la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione, escavazione e da attività di manutenzione, eseguite presso il cantiere;

L'Appaltatore garantisce, inoltre, per se e per i subappaltatori, di adeguarsi alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, nonché alle disposizioni legislative vigenti ed applicabili, di carattere comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualora non richiamate espressamente nel presente Capitolato, impegnandosi altresì, nello specifico, per se e per i suoi subappaltatori, a rispettare le disposizioni del D.LL. derivanti dall'adozione di Sistema Aziendale di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 ed in particolare le Procedure e le Istruzioni Operative di L'Ente Appaltante

16.2 Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", sarà considerato "**produttore**" dei rifiuti derivanti dalle attività al medesimo commissionate e, pertanto, dei rifiuti generati dalle lavorazioni e dalle attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto;

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di gestire i materiali derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ed in particolare dalle attività di demolizione e di manutenzione (a titolo esemplificativo: conglomerato bituminoso, fresato d'asfalto, calcestruzzo) come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è pertanto obbligato a gestire i materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, esclusivamente come "rifiuti" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a)

Laddove ne sussistano i presupposti e le condizioni, la cui osservanza dovrà essere preliminarmente garantita dall'Appaltatore medesimo, le "terre e rocce da scavo" potranno essere gestite come "sottoprodotti" ed essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013; per esse si riconosce la facoltà, riservata all'Appaltatore, di una gestione derogatoria alle condizioni stabilite nel punto di cui sopra - ed è pertanto obbligato a conferirle in impianti di recupero o, in via residuale, di smaltimento, debitamente autorizzati, alle condizioni di seguito riportate.

L'Appaltatore, con riguardo all'espletamento di attività di manutenzione da infrastrutture, si impegna a garantire l'osservanza delle condizioni espressamente stabilite dal disposto di cui all'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove decida di avvalersi delle condizioni derogatorie previste da tale disposto; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, laddove richiesto, qualsivoglia documentazione (es. documento di trasporto; modulo di valutazione tecnica del materiale; titolo legittimante il godimento dell'area adibita a "deposito temporaneo") tale da legittimare l'osservanza delle condizioni stabilite dal succitato articolo 230.

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore si assume piena ed effettiva responsabilità, di ogni aspetto amministrativo ed operativo relativo alla produzione, raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o smaltimento, dei rifiuti generati dalla propria attività, sollevando L'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità concernente la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività lavorative eseguite dal medesimo Appaltatore, il quale si assumerà pertanto gli oneri e le responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, come stabiliti dall'articolo 188 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla propria attività, è tenuto a:

- 1) provvedere ad una corretta classificazione e caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto generato e ad una precisa attribuzione del codice CER secondo i capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) disporre, in previsione o in occasione del conferimento (eventuale) dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, di documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", per la specifica categoria di discarica, e provvedere ad eseguire analisi sul rifiuto in occasione del conferimento ad impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i., oppure, in caso di conferimento ad impianti autorizzati al recupero in regime ordinario, laddove espressamente richiesto dal gestore dell'impianto oppure contenuto nelle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- 3) rispettare le condizioni temporali e/o quantitative, nel senso delle limitazioni di tempo e/o di volume del "deposito temporaneo" dei rifiuti, nonché le altre condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare a tale scopo, in qualità di custode, qualora interne alle aree di cantiere, oppure, in alternativa, aree esterne al cantiere che siano in disponibilità dell'Appaltatore medesimo, restando in capo a quest'ultimo l'onere di attrezzarle in maniera adeguata alle tipologie di rifiuti prodotti e di disporre di un titolo di godimento legittimo, adottando, a proprie cure e spese, tutte le misure finalizzate al rispetto delle condizioni e modalità di conduzione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; La scelta delle aree dovrà essere preventivamente autorizzata da L'Ente Appaltante;
- 4) conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o di smaltimento, avvalendosi, in virtù dell'assunzione degli oneri e delle responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 188 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di ditte ed impianti in possesso di regolari e vigenti autorizzazioni/iscrizioni, avvalendosi di imprese autorizzate, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di recupero o smalti-

mento di rifiuti, ai sensi degli articoli 208-210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., oppure ai sensi delle procedure semplificate di cui agli articoli 214-216, oppure autorizzate ai sensi degli articoli 29-bis e seguenti del Titolo III-bis della Parte seconda (“Autorizzazione integrata ambientale”) di cui al medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad impianti rientranti in tale campo di applicazione, verificandone, in particolare, la durata e le tipologie di codici CER ammissibili all’impianto (riscontrando, quindi, che le tipologie di rifiuti ad esso conferite risultino comprese ed inserite nel provvedimento autorizzativo);

- 5) avvalersi di imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oppure, in alternativa, disporre di provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, qualora l’Appaltatore medesimo, in qualità di produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, provveda ad effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, riscontrando, nello specifico, che l’impresa incaricata delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia iscritta all’Albo per le categorie e classi di iscrizione con riferimento alla specifica natura ed al codice CER che si intende far trasportare ed altresì che il mezzo di trasporto, utilizzato dal vettore prescelto per il trasporto dei rifiuti, sia contemplato espressamente nel provvedimento di iscrizione all’Albo esibito;
- 6) verificare, nelle circostanze in cui si ricorra all’ausilio di un Intermediario di rifiuti senza detenzione, che lo stesso soggetto sia munito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8;
- 7) compilare, datare e firmare, in occasione di ogni trasporto di rifiuti, il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui dovrà comparire, in qualità di “produttore” del rifiuto, esclusivamente l’Appaltatore medesimo. In nessuna circostanza L’Ente Appaltante dovrà risultare quale “produttore” del rifiuto generato dalle attività eseguite dall’Appaltatore;
- 8) riscontrare la restituzione, da parte del trasportatore, della quarta copia del formulario di identificazione entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso, ovvero alla scadenza del predetto termine provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario;
- 9) provvedere ad inoltrare copia della quarta copia del formulario di identificazione ad L’Ente Appaltante, qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest’ultima;
- 10) tenere a disposizione della D.LL. tutta la documentazione concernente la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dall’esecuzione del presente appalto;
- 11) accertarsi che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, verificando, in particolare, l’applicabilità della normativa ADR (“Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada”);
- 12) tenere presso il luogo di produzione ed aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti debitamente numerato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, laddove esso sia prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati, con le modalità e la periodicità di annotazioni di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- 13) garantire, in qualità di produttore di rifiuti, l’osservanza degli adempimenti di cui al Sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) di cui al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati.

L’Ente Appaltante ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, copia del registro e dei relativi formulari di identificazione e/o delle schede Sistri, nonché dei documenti di trasporto, e delle autorizzazioni dei propri fornitori, al fine di verificarne la corretta gestione.

16.3 Gestione delle terre e rocce da scavo

Con riguardo alle “terre e rocce da scavo” derivanti da operazioni di escavazione eseguite dall’Appaltatore, si dispone che quest’ultimo, laddove intenda gestire tali materiali come “sottoprodotti” assoggettati al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, deve preliminarmente verificarne e dimostrarne la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano legittimare la gestione derogatoria;

Nel caso di gestione delle “terre e rocce da scavo” - derivanti dalle attività oggetto dell’appalto - , ai sensi degli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, l’Appaltatore è riconosciuto quale unico detentore/produttore; pertanto, detenendone, quale unico soggetto, la disponibilità, avrà l’obbligo di redazione, compilazione e trasmissione agli enti preposti (prima dell’inizio dell’attività di scavo) della preventiva comunicazione di cui all’articolo 41-bis della legge n. 98/2013;

L’Appaltatore riconosce espressamente che le “terre e rocce da scavo” potranno essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, solo ed esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa come richiamata, riconoscendo di avere l’obbligo di garantire ed assicurare preliminarmente, tra le altre, la certezza della destinazione all’utilizzo presso siti determinati nonchè la garanzia del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;

L’Appaltatore, in qualità di soggetto proponente, evidenzierà di rispettare le condizioni legittimanti la gestione di tali materiali come “sottoprodotti”.

Per quanto concerne gli adempimenti di natura “formale” richiesti dalla vigente normativa, come richiamata, l'Appaltatore garantisce di attestare il rispetto delle condizioni succitate (di cui al comma 1 del medesimo articolo 41-bis) tramite dichiarazione resa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo.

L'Appaltatore si impegna, in caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sopra richiamata (di cui al primo periodo del menzionato articolo 41-bis), a comunicare tale variazione al Comune del luogo di produzione ed all'Arpav territorialmente competente; Egli si impegna, inoltre, a confermare all'Arpav e al Comune, territorialmente competenti, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Occorre precisare che l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

L'Appaltatore è riconosciuto ed individuato quale unico soggetto giuridicamente detentore della disponibilità del materiale di scavo e, pertanto, nelle vesti di unico produttore/proponente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n.98/2013, risulterà esso soltanto tenuto ad assolvere gli obblighi delle dichiarazioni/comunicazioni prescritte dal succitato articolo 41-bis;

È fatto obbligo per l'Appaltatore di conferire in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati, i quantitativi di terre e rocce da scavo che dovessero risultare contaminate con riferimento alla destinazione d'uso, oppure qualora non ricorrano le condizioni ed i presupposti sanciti dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'articolo 41-bis della legge n.98/2013, ed a gestirle pertanto in qualità di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

È fatto salvo, tuttavia, il rispetto, da parte dell'impresa, delle disposizioni regionali e provinciali più restrittive eventualmente vigenti in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, nonché delle relative procedure operative, amministrative e gestionali.

L'impresa garantisce di essere a conoscenza che l'utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Qualora l'appaltatore abbia optato per l'applicazione del regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, L'Ente Appaltante ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione (es. documenti di trasporto; dichiarazione resa all'Arpav) al fine di verificarne la corretta gestione.

16.4 Gestione del rumore

L'Appaltatore è responsabile delle emissioni di rumore generate all'interno dei cantieri e derivanti dall'utilizzo di impianti e macchine nelle zone di lavoro.

L'appaltatore si obbliga a garantire il rispetto delle normative vigenti; in particolare, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

L'Appaltatore ha l'obbligo, di dotarsi, laddove prescritto dal Comune e nelle modalità e forme stabilite dallo specifico Regolamento Comunale o dal Piano di Zonizzazione Acustica, di specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee. Se tale autorizzazione in deroga non fosse necessaria l'Appaltatore dovrà provvedere alla mera comunicazione e comunque garantisce di attenersi alle disposizioni locali (Comune/Provincia) sugli orari e livelli di rumore ammessi.

16.5 Gestione scarichi di acque reflue

L'Appaltatore garantisce, in assenza di espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue, di non immettere in rete fognaria, in acqua superficiale, nel suolo/sottosuolo, alcun refluo, impegnandosi a raccogliere ed a gestire in qualità di rifiuti eventuali acque reflue che dovessero derivare da particolari lavorazioni o da lavaggi di attrezzature e mezzi, con conferimento delle stesse in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati.

16.6 Protezione del suolo/sottosuolo e rilevazione di potenziale contaminazione in corso d'opera

L'Appaltatore è tenuto a mantenere pulita l'area di lavorazione nonché quella adibita a “deposito temporaneo” di rifiuti. Egli non può abbandonare o realizzare depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

L'Appaltatore, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si verificano le situazioni sopra illustrate, si obbliga a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sollevando L'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità;

l'Appaltatore dovrà adottare, durante lo svolgimento delle lavorazioni dalla medesima eseguite, tutti gli accorgimenti finalizzati alla protezione delle matrici ambientali;

Qualora si dovesse verificare un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, attribuibile responsabilità dell'Appaltatore, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., concernenti le procedure operative ed

amministrative in materia di siti inquinati, Egli dovrà mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e dovrà darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2; di svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e di seguire, in qualità di responsabile dell'inquinamento, tutte le procedure operative ed amministrative descritte nell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

In tali circostanze, di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, l'Appaltatore garantisce di mettere in opera - nelle condizioni di emergenza (ad esempio, in presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda) - interventi immediati atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle;

Qualora esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, l'Appaltatore garantisce, ai sensi dell'articolo 304 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, facendo precedere tali interventi da apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, al Prefetto della provincia (comunicazione che abbia ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare la generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire); di adottare - qualora si sia verificato un danno ambientale - le necessarie misure di ripristino ambientale di cui all'articolo 306 del medesimo decreto legislativo;

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, e comunque entro ventiquattro ore, l'eventuale individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;

L'Appaltatore, qualora individuata come responsabile di inquinamento ai sensi ed agli effetti del Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si obbliga, sollevando la Committente da qualsiasi obbligo risarcitorio e ripristinatorio, nonché da qualsivoglia responsabilità derivante, ad eseguire le procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo medesimo, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni, ad attuare, in aggiunta a quanto stabilito nei punti sopra indicati, le necessarie misure di prevenzione, e, laddove prescritto, a redigere ed a presentare alle amministrazioni territorialmente competenti il piano di caratterizzazione, ad applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, a svolgere un programma di monitoraggio sul sito, ed a redigere il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.

16.7 Controlli in corso d'opera

La D.LL potrà accedere senza preavviso e per qualsiasi motivo nell'area di lavorazione dell'Appaltatore, concessagli per il solo tempo pattuito per la prestazione dei servizi e la realizzazione dell'incarico affidatogli.

L'Ente Appaltante, in particolare, ha il diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, potendo accedere in ogni momento all'area di cantiere per effettuare controlli e verifiche.

I controlli in corso d'opera potranno essere eseguiti con la frequenza richiesta dalla Committente e non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

La D.LL potrà in ogni momento e per qualsiasi motivo controllare e verificare lo stato e la regolarità del "deposito temporaneo" dei rifiuti tenuto dall'impresa, ed eventualmente richiederle specifiche informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da manutenzione alle infrastrutture, e dei rifiuti da attività di demolizione ed escavazione.

La Committente si riserva di svolgere, direttamente o tramite consulenti terzi di propria fiducia, visite ispettive sul campo e verifiche di conformità legislativa al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e delle condizioni di attuazione del Capitolato.

Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d'opera, si dovesse accertare che l'esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e/o secondo quanto riportato nelle Procedure ed Istruzioni Operative costituenti il Sistema di Gestione Ambientale di L'Ente Appaltante secondo la norma ISO 14001, la D.LL. potrà fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.

Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d'appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, L'Ente Appaltante avrà diritto di richiedere e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

L'Appaltatore si impegna, al termine della prestazione dei servizi e della realizzazione dell'incarico affidatogli, qualora richiesto a L'Ente Appaltante, a consegnare a quest'ultima un apposito rapporto dettagliato contenente almeno le seguenti informazioni: dettaglio quantitativo e qualitativo delle tipologie di rifiuti generati dall'Appaltatore e/o da subappaltatori durante l'attività; copie dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o delle schede Sistri, di cui al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., al fine di attestarne l'avvenuto conferimento ad opera-

zioni di recupero e/o smaltimento, anche nelle circostanze in cui le attività siano state subappaltate; copia dei documenti di trasporto (con riguardo alla movimentazione di rifiuti da attività di manutenzione alle infrastrutture ai sensi dell'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché alle "terre e rocce da scavo" laddove gestite ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 41-bis della legge n. 98/2013).

16.8 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori

Nel caso di affidamento in subappalto, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore, dell'operato dei suoi subappaltatori, tenendo indenne L'Ente Appaltante S.p.A: da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

E' inoltre obbligo dell'Appaltatore attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto all'art. 30 del Codice (nella esecuzione di appalti pubblici, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X) e nel presente articolo, recante "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore in materia ambientale, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

E' a cura dell'Appaltatore la verifica della idoneità tecnico/professionale, in particolare per gli aspetti di protezione ambientale, dei subappaltatori ai quale intende ricorrere dandone evidenza.

L'Appaltatore è obbligato a far assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si trovino ad operare in cantiere simultaneamente diverse od altre imprese per lavori di specializzazioni diverse, l'Appaltatore dovrà garantire il corretto assolvimento, da parte di ciascun suo subappaltatore, degli oneri ed obblighi in materia di protezione ambientale stabiliti dalla legislazione vigente.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, la preventiva individuazione del soggetto (o dei soggetti) da individuarsi quale "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del contratto, il quale risulterà responsabile della gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere solidalmente con l'Appaltatore.

E' comunque prescritto che ciascun soggetto operante in cantiere, individuato come produttore di rifiuti, sarà autonomamente tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

16.9 Adeguamento a nuove normative

L'Appaltatore garantisce, per se e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

16.10 Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore risponderà e manleverà L'Ente Appaltante da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi per qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori.

ART. N. 17 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.

Fermo restando quanto disposto all'art. 161 del Regolamento, nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a

carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. N. 18 ANDAMENTO DELL' APPALTO

18.1 Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 107 del Codice degli appalti e concessioni)

Sospensioni ordinate dal D.LL.

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016.

La sospensione può essere ordinata dal D.LL. nelle fattispecie previste:

- Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/16; nei casi previsti dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Si applicano, in ogni caso le disposizioni definite dall'art. 107 del Codice.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il D.LL. redigerà i verbali di ripresa dei lavori

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice degli appalti e concessioni, qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

In conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice degli appalti e concessioni, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento.

18.2 Proroghe (Art. 107 c. 11 del Codice)

Se l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

18.3 Variazioni dei lavori (Art. 106 del Codice)

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

La violazione del divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi, sulla base del prezzario della regione veneto e comunque rapportati alle condizioni contrattuali (applicazione del ribasso).

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti. Nel calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni

18.4 Ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e alla redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

18.5 Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,

18.6 Danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al direttore dei lavori entro due giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interrimenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.

18.7 Presa in consegna dei lavori ultimati (Art. 230 del Regolamento)

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Ai sensi dell'art. 230, comma 3, del Regolamento, "la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore".

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

18.8 Collaudo (Art. 102 del d.lgs. n. 50/2016)

Le operazioni di collaudo delle opere saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del Codice e dalle norme del Regolamento allo stato vigenti.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

18.9 Riserve dell'appaltatore - accordo bonario (art. 205 del Codice)

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall'art. 191 del Regolamento. La definizione della riserva e dell'eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall'art. 205 del Codice. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante, la direzione lavori nei confronti dell'appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

18.10 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

18.11 Altre Penali - Inadempimenti - Risoluzione

In relazione all'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo):

Inadempimento/evento pregiudizievole	Penalità
Causazione danni a terzi e/o alla committente in occasione e/o a causa dei lavori affidati	€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna richiesta danni per la quale risulta accertata dalla committente la responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni arrecati dall'appaltatore in misura superiore a € 500,00 all'Ente Appaltante e/o richiesti all'Ente Appaltante in qualità di committente, la penalità verrà commisurata - fino a cinque volte la misura della penalità - al danno effettivamente arrecato e/o alla somma effettivamente liquidata e corrisposta a terzi a titolo di risarcimento danni/indennizzo.
Prestazione resa da personale privo dei requisiti richiesti o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell'appaltatore)	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata
Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, obblighi assicurativi e previdenziali	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata

La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte dell'Ente Appaltante, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto,
- a seguito di verifiche specifiche;
- a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da L'Ente Appaltante

In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell'Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell'appaltatore, L'Ente Appaltante procederà all'applicazione delle penali individuate nella tabella precedente.

Qualora le penali applicate superino il 20% dell'importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall'organo competente ex art. 1456 c.c.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per L'Ente Appaltante, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, L'Ente Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nell'ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.

ART. N. 19 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI

19.1 Prezzi unitari

L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo sono redatti ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
- c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi offerti dall'Appaltatore e comprendenti anch'essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d).

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte ad esclusione del tempo impiegato nelle riunioni di coordinamento previste dal P.S.C. e compensato a parte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall'art. "Espropriazioni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta" del presente Capitolato Speciale, l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dall'Ente Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.

19.2 Anticipazione (art. 35, comma 18, del Codice)

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

19.3 Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART. N. 20 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 106, lett. b), del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. N. 21 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l'esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.

Nei casi in cui l'esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l'Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile rimane l'Appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L'Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

ART. N. 22 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.

Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l'Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell'esecuzione dell'opera; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa sia all'Ente appaltante che alla Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell'Impresa.

Pertanto l'Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all'individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti "progetti costruttivi di cantiere", il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell'Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida all'Ente Appaltante.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle opere.

Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall'Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale dell'Ente Appaltante.

Quest'ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base d'appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle vigenti norme di Legge.

Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.

Si avverte anche che i tempi riservati all'Ente Appaltante per l'esame e l'approvazione dei progetti esecutivi, decorreranno dalla data del ricevimento del progetto solo se quest'ultimo risulterà completo e bene documentato, della qual cosa sarà data comunicazione scritta all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti.

In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.

L'Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i tempi previsti per l'esame.

I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell'Ente Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se dall'esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine prima indicato, verranno segnalate all'Appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest'ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.

L'Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall'Ente Appaltante.

In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.

L'Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l'accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l'Ente Appaltante, a suo esclusivo giudizio, ordinerà all'Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell'entità e della complessità delle opere da progettare.

In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui l'Appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le opere oggetto della variante.

La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l'approvazione di questi ultimi.

Al ricevimento del progetto di variante, l'Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti dall'Ente Appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l'intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.

Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel P.E.L. di cui al relativo articolo.

I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall'Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell'Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni dell'Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno costituire argomento per la richiesta di proroghe né di indennizzi.

Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti da parte dell'Ente Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest'ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.

Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti come sopra forniti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall'Appaltatore e dall'Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi, ed alla conseguente assunzione di responsabilità.

ART. N. 23 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

ART. N. 24 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. N. 25 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

25.1 Il Responsabile del procedimento (Art. 31 del Codice)

L'Ente Appaltante non ha l'obbligo di nominare un unico Responsabile del procedimento (R.d.P.). In conformità all'art. 31, co. 10, Codice, L'Ente Appaltante individua uno o più soggetti cui affidare i compiti del Responsabile del procedimento e, in particolare, ne individua uno per la fase di esecuzione.

Il R.d.P. esplica le seguenti funzioni e compiti con riferimento al presente appalto e tra l'altro:

- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari all'intervento;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti di L'Ente Appaltante la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

25.2 Il Responsabile dei lavori (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008)

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto – che può coincidere con il Responsabile del procedimento - che deve essere incaricato dall'Ente Appaltante ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, salvo che il soggetto che ricopre il ruolo di Committente non ritenga di nominarlo e non coincida con il responsabile del Procedimento,.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la delega specifica ed accettata deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il Responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

25.3 Ufficio di direzione lavori (art. 101, comma 3, del Codice)

L'Ente Appaltante dichiara di aver istituito un ufficio di D.LL. per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

L'Ente Appaltante ha l'obbligo di comunicare all'Appaltatore i nominativi del Direttore dei Lavori e degli Assistenti subito dopo avvenuta l'aggiudicazione.

25.4 Il Direttore dei lavori (art. 101 del Codice)

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli nei termini e modalità di cui all'art. 14 del presente C.S.A.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

25.5 Il Direttore operativo (Art. 101, comma 3, lett. d) del Codice)

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili;

25.6 L'Ispettore di cantiere (Art. 101, comma 5 del Codice)

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

ART. N. 26 RESPONSABILITA' TECNICA DELL' APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, inoltre, è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all'esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione. Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

Alla Ditta Aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico diplomato. La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per causa non dipendente dall'Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.

In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
- l'obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell'impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. N. 27 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante; nonchè, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

ART. N. 28 SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.

28.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (All. 1).

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l'eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la D.L. stessa.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 81/08, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

1. consegnare, in conformità all'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:

- f) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- g) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- h) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- i) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- j) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- k) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- l) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- m) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- n) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

2. consegnare, in conformità all'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016, all'Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
3. nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
 4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
 7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
 8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
 9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
 10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
 11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
 12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
 14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 15. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
 16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
 17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
 18. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

28.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:

- 1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- 2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

28.3 Obblighi dei lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

I lavoratori autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

28.4 Coordinatore per l'esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08,:

- a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei la-

voratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.

Il coordinatore per l'esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell'appaltatore o dei Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare diniego od ostacolo.

28.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere

Il direttore tecnico di cantiere deve:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

28.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti

L'appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;

28.7 P.O.S.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 4. il nominativo del medico competente ove previsto;
 5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- j) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

28.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Cantieri temporanei o mobili:

- D.Lgs.81/08;

b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:

- D.M. 12.sett.59 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago.60 - Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/59;
- D.M. 22.feb.65 - Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu.93 n. 268 - Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;
- D.M. 15.ott.93 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 441 - regolamento concernente l'organizzazione il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);

c) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303, art. 64;
- D.M. 12 marzo 1959 n. 69100 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19 luglio 1961 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
- Legge 5.mar.63 n. 245 - limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;

- D.M. 22 marzo 1975 n. 130300 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set.82 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 n. 985500 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

d) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott.77 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10 agosto 1984 n. 551600 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;
- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug.90 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov.90 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic.90 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori;
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febr.92 n. 283400- Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.;
- ;Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.M. 3 agosto 1995, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese;
- D.M. 24.ago.92 n. 905800- Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 3 dicembre 1992 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4 dicembre 1992 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26 ottobre 1995 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 2 settembre 1968 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.marzo 1982 n. 187400 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;
- D.M. 10 maggio 1988 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23 dicembre 1993 n. 86800 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

e) Prevenzione incendi

- D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;

- Determinazione del 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 150D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov.83 n. 67400 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar.85 n. 285800 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 19.mar.90 n. 199000 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

28.9 Provvedimenti di viabilità

L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n° 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Inoltre l'Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli eventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.

ART. N. 29 DISEGNI DI RILIEVO

In ossequio all'art. 15 comma 3 del Regolamento sono a carico dell'Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori eseguiti e dovranno essere consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF, in ogni caso gestibili col programma Autocad della ditta Autodesk nella versione 2014. Dovranno essere consegnati unitamente alla comunicazione di raggiunto importo lavori SAL ed entro 7 gg dall'ultimazione lavori quelli relativi al SAL finale. Se tali termini non verranno rispettati, verrà applicata la penale giornaliera prevista al relativo articolo del presente CSA per ogni gg. di ritardo nella consegna degli as built, che verrà dedotta dal SAL FINALE direttamente dalla D.L.

APPENDICE “A” – “Integrazione allo schema di polizza C.A.R./E.A.R.”

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016

CONTRAENTE: (l'Appaltatore)

ASSICURATO:

Descrizione lavori:

SCHEMA TIPO 2.3	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEMA TECNICO 2.3	

SEZIONI INTERESSATE:

A. DANNI ALLE COSE - SEZIONE

	Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Franchigia minima	Franchigia massima
A1.	Opere	€	10	€ 3.000	€ 0,00 (1)
A2.	Opere ed impianti preesistenti	€	0	€ 0,00	€ 0,00 (2)
A3.	Demolizioni e sgombero	€	10	€ 3.000	€ 0,00 (3)

A1.	importo a base d'appalto (valore delle opere da realizzare)
A2.	da quantificare e indicare nel bando (a primo rischio assoluto)
A3.	da quantificare e indicare nel bando
(1) (2)	5% dell'importo con un massimo di 50.000 €
(3)	5% dell'importo con un massimo di 10.000 €

B. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula	Franchigia
	2.500.000	€ x,xx

Massimale per sinistro	min 500.000,00 max 5.000.000,00 € Il massimale è previsto dall'articolo 125 del Regolamento nel 5% della somma assicurata per le opere con il minimo di 500.000 ed un max di 5.000.000,00. Se il progettista ne ravvede la necessità può cambiare il massimale entro i limiti suddetti. Consiglio: non superare i 2.500.000, poiché le ditte faticano a procurarsi polizze più coprenti.
Franchigia	€ 250,00 per importo lavori fino a 200.000,00 € € 500,00 per importo lavori maggiore di 200.000,00 €

Clausola obbligatoria: La compagnia assicuratrice assume l'onere di corrispondere il cento per cento del danno con diritto di rivalsa degli scoperti sull'assicurato.

C. INDENNITÀ PER MANUTENZIONE ESTESA

La polizza di indennità della stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione e rifacimento (manutenzione estesa) dovrà avere un massimale almeno pari a quella della partita 1 della sezione A.

La polizza per manutenzione estesa dovrà avere validità per 24 mesi.

In caso di controversie, tra L'Ente Appaltante e l'Istituto di Credito / la Società Assicuratrice, l'unico Foro competente è quello di: Padova.

APPENDICE "B" – "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ."

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Codice e titolo progetto: _____

S.A.L. n. _____ **a tutto il** _____ **datato** _____

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) _____

residente a (luogo e provincia) _____

in Via (indirizzo e n. civ.) _____

in qualità di _____

della ditta appaltatrice dei lavori suindicati consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

con la presente,

DICHIARA

che nello Stato d'Avanzamento dei Lavori suindicato, ha lavorato la ditta _____

in qualità di (*subappaltatore, cottimista*) _____, giusta autorizzazione rilasciata da L'Ente Appaltante, il _____

prot. n. _____ qui rappresentata dal sig. _____

in qualità di _____,

maturando un importo pari a € _____ (diconsì euro _), come da fattura allegata.

Si riassume lo stato della situazione:

* A) importo autorizzato da L'Ente Appaltante _____ € _____

* B) importo già fatturato (risultante dalle precedenti dichiarazioni) _____ € _____

* C) differenza (A – B) _____ € _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Li _____

L'impresa appaltatrice

L'impresa *subappaltatrice/cottimista*

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente di L'Ente Appaltante addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Visto il Responsabile del Procedimento

Visto il Direttore dei Lavori

Legge n. 136 del 13/08/2010 (G.U. n. 196 del 23/08/2010) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) _____

residente a (luogo e provincia) _____

in Via (indirizzo e n. civ.) _____

codice fiscale _____

nella qualità di legale rappresentante della società (subappaltatrice/cottimista) _____

con sede a (luogo e provincia) _____

in Via (indirizzo e n. civ.) _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 dall'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

DICHIARA

che i conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al contratto identificato con il CUP n° _____ sono i seguenti:

Istituto di credito/bancoposta _____	Filiale di _____					
IBAN	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
Istituto di credito/bancoposta _____	Filiale di _____					
IBAN	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
Istituto di credito/bancoposta _____	Filiale di _____					
IBAN	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					

 che in tali conti sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

(cognome e nome)

nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) _____

residente a (luogo e provincia) _____

in Via (indirizzo e n. civ.) _____

codice fiscale _____

documento _____ n° _____ valida fino al giorno _____

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

In fede

La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente di L'Ente Appaltante addetto, ovvero inviata, anche a mezzo fax, all'Ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).